

COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO  
Provincia di Forlì – Cesena

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLA

TASSA SUI RIFIUTI  
**(TARI)**

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 – Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 4 – Soggetto attivo
- Art. 5 – Soggetti passivi
- Art. 6 – Locali ed aree oggetto della tariffa
- Art. 7 – Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo
- Art. 8 – Riduzioni del tributo
- Art. 9 – Riduzioni di superficie per produzione di rifiuti speciali
- Art. 10 – Agevolazioni per la raccolta differenziata e compostaggio
- Art. 11 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
- Art. 12 – Categorie di utenza
- Art. 13 – Tariffe del tributo
- Art. 14 – Scuole Statali
- Art. 15 – Versamento del Tributo
- Art. 16 – Dichiarazione
- Art. 17 – Tributo giornaliero
- Art. 18 – Rimborsi e compensazione
- Art. 19 – Attività di controllo e sanzioni
- Art. 20 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 21 – Riscossione coattiva
- Art. 22 – Entrata in vigore del regolamento

## **ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

## **ART. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

- 1) Per la gestione del servizio nonché per i criteri di assimilazione dei rifiuti si rimanda al Regolamento di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati approvato dalla competente autorità con Del. ATO-FC n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ARTICOLO 3 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

- 1) Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati.
- 2) L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area e conseguente suscettibilità alla produzione di rifiuti, urbani o assimilati si presume con il verificarsi di almeno uno dei seguenti presupposti:
  - a. attivazione di almeno uno dei seguenti servizi:
    - erogazione dell'acqua;
    - erogazione del gas;
    - erogazione dell'energia elettrica;
  - b. presenza di mobilio o macchinari;
  - c. acquisizione della residenza anagrafica, per le utenze domestiche;
  - d. rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, per le utenze non domestiche.
- 3) L'occupazione si considera avvenuta alla data in cui si sono verificate i sopracitati presupposti.

## **ARTICOLO 4 SOGGETTO ATTIVO**

- 1) Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile comprese le aree operative scoperte, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.
- 2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

## **ARTICOLO 5 SOGGETTI PASSIVI**

- 1) Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed in generale tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
- 2) Si considera, salvo eccezioni, soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a) per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale; in caso di decesso del soggetto obbligato gli eredi sono obbligati in solido.
  - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente di enti o associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzi temporanei anche non continuativi di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

## **ARTICOLO 6 LOCALI ED AREE OGGETTO DEL TRIBUTO**

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
  - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
  - b) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale.
  - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
  - d) Aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento e gestite da società che ne fanno la loro attività principale
- 2) Per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestable.

- 3) Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma relativamente ai locali si precisa che:
- per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc.)
  - per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio;
- 4) La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
- 5) La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
- 6) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
- 7) Per i distributori di carburante viene considerata soggetta a tariffa una superficie ottenuta applicando i seguenti parametri:
- per colonnina 18 mq. per ciascun lato servito;
  - 36 mq. per ogni autolavaggio;
- 8) Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Tuttavia il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di occupazione se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.

## **ARTICOLO 7 LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO**

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili;
  - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
  - d) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa.
  - e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas);
  - f) la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi con strutture fisse o mobili, delle utenze domestiche
  - g) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

- h) I solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
  - i) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
  - j) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
  - k) gli edifici accatastati in categoria catastale E/7 in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
  - l) I locali e le aree cimiteriali, con esclusione dei locali destinati ad abitazione, uffici, depositi e simili;
  - m) Immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause di lavoro, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica che si considera assoggettata a tributo
- 2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
- a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
  - b) sono assoggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
- 3) Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

## **ARTICOLO 8 RIDUZIONI DEL TRIBUTO**

- 1) Il tributo si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate.
- 2) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del **60%** se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 400 metri (ATO), escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
- 3) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per periodi pari o inferiori a 30 giorni dovuta a motivi sindacali, imprevedibili impedimenti organizzativi o perchè il servizio non può essere svolto in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, ecc. non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è ridotta **dell'80%** proporzionalmente al corrispondente al periodo di interruzione.
- 4) Sono previste inoltre le seguenti riduzioni:
  - a) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare si applica una riduzione del tributo pari al **30%**
  - b) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica un riduzione del tributo pari al **30%**

- c) Per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti nel Comune in altra unità immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuto ma non utilizzate e tenute a disposizione si applica una riduzione del tributo pari al **30%**;
  - d) Per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 210 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al **30%**
- 5) Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data della richiesta.

## **ARTICOLO 9**

### **RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI**

- 1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie dei soli locali usati promiscuamente è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
- a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;
  - b) laboratori fotografici, eliografie: 20%;
  - c) autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante: 25%;
  - d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%;
  - e) laboratori di analisi: 10%;
  - f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%;
  - g) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%;
  - h) Falegnamerie e vetrerie: 10%
  - i) Carrozzerie, demolitori, rottamai: 25% (modificato con ultima delibera ATO 16/2011)
  - j) Cantieri Navali: 15%
  - k) Marmisti: 15%
  - l) Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 25%;
  - m) Metalmeccaniche: 25%
  - n) Lavorazioni materie plastiche e vetroresine: 25%
- Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i codici ATECO di cui all'allegato.
- 2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
- 3) In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.
- 4) Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di

prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

- 5) Per fruire della riduzione di cui ai commi precedenti gli interessati devono obbligatoriamente indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER, producendo contestualmente copia del formulario di identificazione dei rifiuti e il contratto con Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

## **ARTICOLO 10**

### **AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E COMPOSTAGGIO**

- 1) Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate su base comunale e riportate in aumento del costo del servizio nel piano economico finanziario redatto al fine della determinazione della tariffa annuale; A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
- 2) A favore delle **utenze domestiche** sono previste le seguenti riduzioni:
- a) per le utenze domestiche residenti, dotate di ampio orto o giardino ad uso esclusivo ed adeguato all'utilizzo del "compost", è riconosciuta una riduzione per l'effettuazione del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti prodotti. A tale scopo è promosso il compostaggio domestico mediante distribuzione gratuita alle utenze domestiche che ne fanno richiesta di adeguato compostiere. A tali utenze viene riconosciuta un'agevolazione di Euro 5,16/anno per ogni componente del nucleo familiare. L'ente verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
- b) Sono previste agevolazioni per la raccolta differenziata effettuata dall'utenza domestica ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/99 mediante conferimento a cura dell'utenza stessa presso la stazione ecologica. Tali agevolazioni sono riconosciute mediante riduzione del tributo secondo gli importi specificati nella seguente tabella:

<b>TIPOLOGIA DI MATERIALE</b>	<b>Euro/Kg.</b>
Plastica	0.05
Carta e cartone	0.05
Metallo	0.05
Accumulatori	0.05
Legno	0.05
Vetro	0.05
Contenitori T/F	0.05
Farmaci	0.05
Filtri olio	0.05
Ingombranti misti	0.05
Lampade fluorescenti	0.05
Olii minerali vegetali	0.05
Pile	0.05
Pneumatici	0.05
Sfalci potature	0.05
Inerti	0.05
Frigoriferi	0.05
Video	0.05

L'eventuale agevolazione o riduzione spettante a ciascuna utenza domestica sarà imputata nella prima fattura di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.

- 3) **Utenze non domestiche.** Sono riconosciute alle utenze non domestiche riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, esclusi gli imballaggi secondari e terziari.

Al fine dell'applicazione dell'agevolazione i quantitativi avviati al recupero dovranno risultare dal formulario del soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi e dovranno essere dichiarati all'Ente competente al quale è comunque riservata la possibilità di procedere, previa formale richiesta, alla verifica della documentazione stessa.

Sono altresì concesse agevolazioni alle utenze non domestiche che dimostrino di avere auto-recuperato ai fini energetici nello stesso stabilimento di produzione rifiuti speciali non pericolosi quali segatura, trucioli di legno, ecc.. In tale caso i rifiuti auto recuperati saranno autocertificati dal produttore, che dovrà comunque produrre idonea documentazione certificante gli interventi effettuati ed il sistema adottato per il recupero, fatta salva la possibilità del gestore di procedere, previa formale richiesta, al sopraluogo negli stabilimento di produzione.

Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero a propria cura e spese, i rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari, di cui alla tabella seguente, ed altresì alle utenze che dimostrino di avere autorecuperato a fini energetici nello stesso stabilimento di produzione rifiuti speciali non pericolosi quali segatura, trucioli di legno, ecc., il tributo è decurtato di € 18,00 per tonnellata avviata a recupero:

<b>CODICE CER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
150101	Imballaggi in carta e cartone
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200140	Metallo
020110	Rifiuti metallici
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170405	Ferro e acciaio
170407	Metalli misti
170411	Cavi, diversi da eulli di cui alla voce 170410
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137



Per i materiali di cui alla tabella seguente, caratterizzati da basso peso specifico, l'agevolazione è elevata a € 27,00 per tonnellata avviata a recupero:

<b>CODICE CER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
150102	Imballaggi in plastica, polistirolo
070213	Rifiuti plastici
200139	Plastica
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

La Ditta che intende usufruire dello sgravio del tributo per l'avvio al recupero deve trasmettere al massimo con frequenza trimestrale, entro i primi 15 giorni del mese successivo al periodo di riferimento, sulla base della modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, un riepilogo delle quantità avviate al recupero per frazione merceologica, allegando copia dei relativi formulari di identificazione del rifiuto. La riduzione sarà imputata di norma nella bollettazione di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.

Le utenze che provvedono ad auto-recuperare ai fini energetici i rifiuti assimilati devono trasmettere la relativa autodichiarazione nel rispetto della stessa tempistica.

L'agevolazione spettante sarà imputata, di norma, nella prima bollettazione di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.

#### **ARTICOLO 11 CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

- 1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del **60%** del tributo dovuto.

#### **ARTICOLO 12 CATEGORIE DI UTENZA**

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
- 2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - a) **domestiche residenti**; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari o conviventi che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.  
Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;  
Le variazioni relative al numero dei componenti residenti vengono comunicate periodicamente dall'Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione del tributo.

Nel caso di unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione da soggetti che hanno trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali e tenuta a disposizione degli stessi, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato in deroga a quanto previsto per le utenze domestiche non residenti e previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 unità.

Fanno parte dell'utenze domestiche residenti oltre ai membri del nucleo familiare anagrafico, anche gli altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, che devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 15.

- b) **domestiche non residenti**; le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).

Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione del tributo, quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE	N. OCCUPANTI
Da 1 a 45 mq.	1
Da 46 a 60 mq.	2
Da 61 a 75 mq.	3
Da 76 a 90 mq.	4
Da 91 a 105 mq.	5
Da 106 mq. in poi	6

Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti; resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, un dato superiore.

- 3) **Per le utenze non domestiche** la tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività economiche svolta dal soggetto. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

Nel caso di utenze non domestiche, che svolgono attività diverse in locali e/o aree distinte, si possono applicare i parametri specifici previsti per le singole attività. La specifica destinazione della superficie si evince dalla planimetria catastale ovvero dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali. L'area adibita ad usi diversi deve essere superiore al 30% della superficie totale e comunque non inferiore a mq. 10. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere fornita dall'utenza al gestore.

Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Alle aree esterne si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza; sono distinte sub-aree per le quali l'utente possa comprovare l'utilizzo per il solo deposito purché la relativa superficie sia superiore al 30% della superficie esterna totale e comunque non inferiore a mq. 10.

## **ARTICOLO 13 TARIFE DEL TRIBUTO**

- 1) Il tributo è determinato in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuto in base ai giorni di occupazione.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
- 4) È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento positivo o negativo tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti.
- 5) La delibera di approvazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche e tra quota fissa a quota variabile, indicando il criterio adottato e stabilisce i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 27 Aprile 1999, n. 158.
- 6) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.
- 7) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno (**art. 1, comma 169 L. 296/2006**).

## **ARTICOLO 14 SCUOLE STATALI**

- 1) Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni con L. 28 febbraio 2008 n. 31.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo del servizio che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

## **ARTICOLO 15 VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti servizi è versato esclusivamente al Comune nelle forme previste dalla legge.
- 2) Il tributo viene versato in quattro rate, comprensive della maggiorazione per il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ci cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze di pagamento:
  - a) 30 aprile: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo Gennaio – Marzo;
  - b) 31 luglio: è liquidato l'acconto relativo periodo Aprile – Giugno;

- c) 31 ottobre: è liquidato l'acconto relativo al periodo Luglio – Settembre;
  - d) 31 gennaio: è liquidato l'acconto relativo al periodo Ottobre – Dicembre.!
- 3) La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
  - 4) E' riconosciuta al contribuente la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione con la rata del mese di aprile di ciascun anno, salvo conguaglio da eseguire sulla successiva rata annuale.
  - 5) Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, anche in forma digitale , contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica rata.
  - 6) Il tributo non è dovuto se di importo annuale uguale o inferiore a quello previsto nel regolamento generale delle entrate. Se la singola rata di acconto è d'importo inferiore, il tributo verrà liquidato nelle rate successive fino al raggiungimento dell'importo minimo. Il tributo giornaliero, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 5 euro.

## **ARTICOLO 16 DICHIARAZIONE**

- 1) L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'art. 2 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio della occupazione/detenzione o possesso di locali o aree soggette ad imposizione. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri
- 2) L'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione sussiste anche in caso di variazione o cessazione dell'obbligazione tributaria.
- 3) La dichiarazione va presentata al Comune o in caso di affidamento della gestione del tributo a soggetto esterno al soggetto gestore, su modello predisposto dal Comune stesso.
- 4) La dichiarazione deve essere presentata entro il termine **di 60 (sessanta) giorni** dalla data in cui:
  - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
  - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
  - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
- 5) La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio competente oppure spedita a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax con allegata copie del documento d'identità o inoltrata per posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune o del gestore; nel caso di invio postale dalla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, o alla data di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
- 6) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
- 7) Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati.
- 8) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Non comporta obbligo di

presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

- 9) In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 10) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 4.
- 11) Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento

## **ARTICOLO 17 TRIBUTO GIORNALIERO**

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando inizia e cessa nello stesso anno e si protrae per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dell'anno. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativo alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al **50%**. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione anche non continuativa.
- 4) I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio Comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
- 5) La riscossione del tributo va effettuata in via anticipata con le modalità e nei termini previsti per la tassa o il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. A tale fine la riscossione può essere delegata al soggetto che riscuote la tassa o il canone di occupazione.
- 6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi.

## **ARTICOLO 18 RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

- 1) La cessazione o riduzione della occupazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta a condizione che la relativa dichiarazione sia presentata entro il termine previsto. Se la dichiarazione viene presentata tardivamente la riduzione del tributo ha effetto dal sessantesimo giorno precedente la presentazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 9.
- 2) La richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute, va effettuata entro il termine di previsto dalla legge. Il termine decorre dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Le istanze di rimborso non danno automaticamente al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
- 3) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro i termini regolamentari che decorrono dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Le somme sono compensate con gli importi di tributi già dovuti e possono essere compensate con gli importi successivi dovuti dal contribuente al Comune allo stesso a titolo di tassa sui

rifiuti. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse previsto dal regolamento delle entrate. Nel caso di affidamento all'esterno del servizio di gestione dell'accertamento e riscossione del tributo non è ammessa la compensazione delle somme rimborsate con altri tributi comunali dovuti.

- 4) Non si procede al rimborso se di importo annuale uguale o inferiore a quello previsto nel regolamento generale delle entrate.

## **ARTICOLO 19 ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI**

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge e dal regolamento generale delle entrate.
- 2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Nel caso di affidamento in concessione, il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
- 3) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento, provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un il sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione delle sanzioni, degli interessi legali e delle spese di notifica.
- 4) In caso di omessa presentazione della dichiarazione o di infedele dichiarazione, il Comune procede senza preavviso a notificare atto di accertamento con applicazione delle sanzioni, degli interessi legali e delle spese di notifica.
- 5) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dal regolamento delle entrate
- 6) Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera i limiti previsti dal regolamento delle entrate.

## **ARTICOLO 20 DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

- 1) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per annualità pregresse con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate.
- 2) Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
- 3) La richiesta di rateizzazione dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà e, nel caso del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento, deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.

## **ARTICOLO 21 RISCOSSIONE COATTIVA**

- 1) La riscossione coattiva è effettuata con le modalità previste dalla legge dal regolamento generale delle entrate.

**ARTICOLO 22**  
**ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE**

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
- 2) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 3) I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 4) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

**Tabella 1 - T CODICI ATECO 2007**

<b>COD isu</b>	<b>ATECO 2002 (p=parte )</b>	<b>ATECO 2007</b>	<b>DESCRIZIONE ATECO 2007</b>	<b>cat &gt;5000</b>	<b>cat &lt;5000</b>	<b>sconto %</b>
D20100	20.10.0	16.10.0	Taglio e piallatura del legno	18	12	10
D20301	20.30.1	16.23.1	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)	18	12	10
D20302	20.30.2p	16.22.0	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato	18	12	10
D20302	20.30.2p	16.23.2	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia	18	12	10
D20400	20.40.0p	16.24.0	Fabbricazione di imballaggi in legno	18	12	10
D20400	20.40.0p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	18	12	10
D20511	20.51.1p	16.29.1	Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)	18	12	10
D20511	20.51.1p	32.99.4	Fabbricazione di casse funebri	18	12	10
D20511	20.51.1p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	18	12	10
D22110	22.11.0p	58.11.0	Edizione di libri	20-21	14-15	20
D22110	22.11.0p	58.12.0	Pubblicazione di elenchi e mailing list	20-21	14-15	20
D22110	22.11.0p	59.20.2	Edizione di musica stampata	20-21	14-15	20
D22120	22.12.0	58.13.0	Edizione di quotidiani	20-21	14-15	20
D22130	22.13.0	58.14.0	Edizione di riviste e periodici	20-21	14-15	20
D22210	22.21.0	18.11.0	Stampa di giornali	20-21	14-15	20
D22220	22.22.0p	17.23.0	Fabbricazione di prodotti cartotecnici	20-21	14-15	20
D22220	22.22.0p	18.12.0	Altra stampa	20-21	14-15	20
D22240	22.24.0	18.13.0	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	20-21	14-15	20
D22250	22.25.0p	18.13.0	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	20-21	14-15	20
D22250	22.25.0p	18.14.0	Legatoria e servizi connessi	20-21	14-15	20
D24160	24.16.0	20.16.0	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	20-21	14-15	25
D24170	24.17.0	20.17.0	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	20-21	14-15	25
D24300	24.30.0	20.30.0	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)	20-21	14-15	25
D24640	24.64.0	20.59.1	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico	20-21	14-15	20
D25210	25.21.0	22.21.0	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	20-21	14-15	25
D25220	25.22.0	22.22.0	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche	20-21	14-15	25
D25230	25.23.0	22.23.0	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia	20-21	14-15	25
D25240	25.24.0p	22.29.0	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche	20-21	14-15	25
D25240	25.24.0p	27.33.0	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	20-21	14-15	25
D25240	25.24.0p	32.29.0 1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza	20-21	14-15	25
D25240	25.24.0p	33,19,0	Riparazione di altre apparecchiature	20-21	14-15	25
D26110	26.11.0	23.11.0	Fabbricazione di vetro piano	20	14	10



<b>COD isu</b>	<b>ATECO 2002 (p=parte )</b>	<b>ATECO 2007</b>	<b>DESCRIZIONE ATECO 2007</b>	<b>cat &gt;5000</b>	<b>cat &lt;5000</b>	<b>sconto %</b>
D26120	26.12.0	23.12.0	Lavorazione e trasformazione del vetro piano	20	14	10
D26130	26.13.0	23.13.0	Fabbricazione di vetro cavo	21	15	10
D26140	26.14.0	23.14.0	Fabbricazione di fibre di vetro	20	14	10
D26151	26.15.1p	23.19.1	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia	20	14	10
D26151	26.15.1p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	20	14	10
D26152	26.15.2	23.19.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico	21	15	10
D26153	26.15.3p	23.19.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico	21	15	10
D26153	26.15.3p	23.19.9	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)	21	15	10
D26153	26.15.3p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	21	15	10
D26210	26.21.0	23.41.0	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	20-21	14-15	25
D26220	26.22.0	23.42.0	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica	20-21	14-15	25
D26230	26.23.0	23.43.0	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica	20-21	14-15	25
D26240	26.24.0	23.44.0	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale	20-21	14-15	25
D26250	26.25.0	23.49.0	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica	20-21	14-15	25
D26260	26.26.0	23.20.0	Fabbricazione di prodotti refrattari	20-21	14-15	25
D26300	26.30.0	23.31.0	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti	20-21	14-15	25
D26701	26.70.1	23.70.1	Segazione e lavorazione delle pietre e del marmo	20	14	15
D26702	26.70.2	23.70.2	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico	21	15	15
D27100	27.10.0	24.10.0	Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie	20-21	14-15	25
D27210	27.21.0p	24.51.0	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa	20-21	14-15	25
D27211	27.21.0p	24.52.0	Fusione di acciaio	20-22	14-16	26
D27221	27.22.1	24.20.1	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura	20-21	14-15	25
D27222	27.22.2	24.20.2	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili	20-21	14-15	25
D27320	27.32.0	24.32.0	Laminazione a freddo di nastri	20-21	14-15	25
D27330	27.33.0	24.33.0	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio	20-21	14-15	25
D27340	27.34.0	24.34.0	Trafilatura a freddo	20-21	14-15	25
D27520	27.52.0	24.52.0	Fusione di acciaio	20-21	14-15	25
D27530	27.53.0	24.53.0	Fusione di metalli leggeri	20-21	14-15	25
D27540	27.54.0	24.54.0	Fusione di altri metalli non ferrosi	20-21	14-15	25
D28110	28.11.0p	24.33.0	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio	20-21	14-15	25
D28110	28.11.0p	25.11.0	Fabbricazione di strutture metalliche e	20-21	14-15	25

<b>COD isu</b>	<b>ATECO 2002 (p=parte )</b>	<b>ATECO 2007</b>	<b>DESCRIZIONE ATECO 2007</b>	<b>cat &gt;5000</b>	<b>cat &lt;5000</b>	<b>sconto %</b>
			parti assemblate di strutture			
D28110	28.11.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28121	28.12.1	25.12.1	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici	20-21	14-15	25
D28122	28.12.2	25.12.2	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili	20-21	14-15	25
D28210	28.21.0p	25.29.0	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione	20-21	14-15	25
D28210	28.21.0p	25.91.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio	20-21	14-15	25
D28210	28.21.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28210	28.21.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D28220	28.22.0p	25.21.0	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale	20-21	14-15	25
D28220	28.22.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	14-15	25
D28220	28.22.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28300	28.30.0p	25.30.0	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)	20-21	14-15	25
D28300	28.30.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28300	28.30.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D28401	28.40.1	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15	25
D28402	28.40.2	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15	25
D28403	28.40.3	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15	25
D28404	28.40.4	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15	25
D28510	28.51.0	25.61.0	Trattamento e rivestimento dei metalli	20-21	14-15	25
D28520	28.52.0p	25.62.0	Lavori di meccanica generale	20-21	14-15	25
D28520	28.52.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15	25
D28610	28.61.0p	25.71.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche	20-21	14-15	25
	28.61.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo			
D28620	28.62.0p	25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad	20-21	14-15	25

<b>COD isu</b>	<b>ATECO 2002 (p=parte )</b>	<b>ATECO 2007</b>	<b>DESCRIZIONE ATECO 2007</b>	<b>cat &gt;5000</b>	<b>cat &lt;5000</b>	<b>sconto %</b>
			azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili			
D28620	28.62.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28620	28.62.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D28630	28.63.0p	25.72.0	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili	20-21	14-15	25
D28630	28.63.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28710	28.71.0p	25.91.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio	20-21	14-15	25
D28710	28.71.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28720	28.72.0	25.92.0	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo	20-21	14-15	25
D28730	28.73.0	25.93.1	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte	20-21	14-15	25
D28741	28.74.1	25.94.0	Fabbricazione di articoli di bulloneria	20-21	14-15	25
D28742	28.74.2	25.93.2	Fabbricazione di molle	20-21	14-15	25
D28743	28.74.3	25.93.3	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate	20-21	14-15	25
D28751	28.75.1	25.99.1	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno	20-21	14-15	25
D28752	28.75.2p	25.99.2	Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate	20-21	14-15	25
D28752	28.75.2p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28752	28.75.2p	43.32.0	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili	20-21	14-15	25
D28753	28.75.3p	25.99.9	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica	20-21	14-15	25
D28753	28.75.3p	32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza	20-21	14-15	25
D28754	28.75.4p	25.71.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche	20-21	14-15	25
D28754	28.75.4p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28755	28.75.5p	01.62.0	Attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)	20-21	14-15	25
D28755	28.75.5p	25.99.3	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli	20-21	14-15	25
D29111	29.11.1p	28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)	20-21	14-15	25
D29111	29.11.1p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di	20-21	14-15	25

<b>COD isu</b>	<b>ATECO 2002 (p=parte )</b>	<b>ATECO 2007</b>	<b>DESCRIZIONE ATECO 2007</b>	<b>cat &gt;5000</b>	<b>cat &lt;5000</b>	<b>sconto %</b>
			macchine di impiego generale			
D29111	29.11.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29112	29.11.2p	28.11.2	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29112	29.11.2p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15	25
D29112	29.11.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29120	29.12.0p	28.12.0	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	20-21	14-15	25
D29120	29.12.0p	28.13.0	Fabbricazione di altre pompe e compressori	20-21	14-15	25
D29120	29.12.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15	25
D29120	29.12.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29130	29.13.0p	28.12.0	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	20-21	14-15	25
D29130	29.13.0p	28.14.0	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole	20-21	14-15	25
D29130	29.13.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15	25
D29130	29.13.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29141	29.14.1p	28.15.1	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)	20-21	14-15	25
D29141	29.14.1p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15	25
D29142	29.14.2	28.15.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere	20-21	14-15	25
D29142	29.21.1p	28.21.1	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori	20-21	14-15	25
D29211	29.21.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29221	29.22.1p	28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	20-21	14-15	25
D29221	29.22.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29231	29.23.1p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	14-15	25
D29231	29.23.1p	33.20.0	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29241	29.24.1	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15	25
D29242	29.24.2p	28.29.1	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti	20-21	14-15	25

<b>COD isu</b>	<b>ATECO 2002 (p=parte )</b>	<b>ATECO 2007</b>	<b>DESCRIZIONE ATECO 2007</b>	<b>cat &gt;5000</b>	<b>cat &lt;5000</b>	<b>sconto %</b>
			staccate e accessori)			
D29242	29.24.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29243	29.24.3p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	14-15	25
D29243	29.24.3p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15	25
D29243	29.24.3p	32.50.1	Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15	25
D29243	29.24.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29244	29.24.4p	28.29.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29244	29.24.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29245	29.24.5p	28.29.3	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29245	29.24.5p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29311	29.31.1	28.30.1	Fabbricazione di trattori agricoli	20-21	14-15	25
D29312	29.31.2	33.12.6	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli	19	13	25
D29321	29.32.1p	28.30.9	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	20-21	14-15	25
D29321	29.32.1p	28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29322	29.32.2p	33.12.7	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	19	13	25
D29322	29.32.2p	95.22.0	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio	19	13	25
D29430	29.43.0p	27.90.0	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	20-21	14-15	25
D29430	29.43.0p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15	25
D29430	29.43.0p	28.49.0	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29430	29.43.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25

<b>COD isu</b>	<b>ATECO 2002 (p=parte )</b>	<b>ATECO 2007</b>	<b>DESCRIZIONE ATECO 2007</b>	<b>cat &gt;5000</b>	<b>cat &lt;5000</b>	<b>sconto %</b>
D29430	29.43.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29510	29.51.0p	28.91.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29510	29.51.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29510	29.51.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29520	29.52.0p	28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29520	29.52.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29520	29.52.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29530	29.53.0p	26.60.0	Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche	20-21	14-15	25
D29530	29.53.0p	28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29530	29.53.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29530	29.53.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29541	29.54.1p	28.94.1	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29541	29.54.1p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29541	29.54.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29542	29.54.2p	28.94.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29542	29.54.2p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29542	29.54.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29543	29.54.3p	28.94.3	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29543	29.54.3p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29543	29.54.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed	20-21	14-15	25

<b>COD isu</b>	<b>ATECO 2002 (p=parte )</b>	<b>ATECO 2007</b>	<b>DESCRIZIONE ATECO 2007</b>	<b>cat &gt;5000</b>	<b>cat &lt;5000</b>	<b>sconto %</b>
			apparecchiature industriali			
D29550	29.55.0p	28.95.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29550	29.55.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29550	29.55.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29563	29.56.3p	25.73.2	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine	20-21	14-15	25
D29563	29.56.3p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D29563	29.56.4p	28.99.2	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29564	29.56.4p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29564	29.56.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29710	29.71.0p	27.51.0	Fabbricazione di elettrodomestici	20-21	14-15	25
D29710	29.71.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	14-15	25
D29710	29.71.0p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	14-15	25
D29720	29.72.0p	27.52.0	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici	20-21	14-15	25
D29720	29.72.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	14-15	25
D30010	30.01.0p	26.20.0	Fabbricazione di computer e unità periferiche	20-21	14-15	25
D30010	30.01.0p	28.23.0	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)	20-21	14-15	25
D30010	30.01.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D30020	30.02.0p	26.20.0	Fabbricazione di computer e unità periferiche	20-21	14-15	25
D30020	30.02.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D30020	30.02.0p	62.09.0	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica	20-21	14-15	25
D31101	31.10.1p	26.11.0	Fabbricazione di componenti elettronici	20-21	14-15	25
D31101	31.10.1p	27.11.0	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	20-21	14-15	25
D31102	31.10.2p	33.14.0	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)	20-21	14-15	25
D31102	31.10.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25

<b>COD isu</b>	<b>ATECO 2002 (p=parte )</b>	<b>ATECO 2007</b>	<b>DESCRIZIONE ATECO 2007</b>	<b>cat &gt;5000</b>	<b>cat &lt;5000</b>	<b>sconto %</b>
D31201	31.20.1p	26.11.0	Fabbricazione di componenti elettronici	20-21	14-15	25
D31201	31.20.1p	27.11.0	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	20-21	14-15	25
D31201	31.20.1p	27.12.0	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità	20-21	14-15	25
D31201	31.20.1p	27.33.0	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	20-21	14-15	25
D31201	31.20.1p	27.90.0	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	20-21	14-15	25
D33103	33.10.3	32.50.2	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)	20-21	14-15	10
D33201	33.20.1p	26.51.1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia	20-21	14-15	25
D33201	33.20.1p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15	25
D33201	33.20.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D33202	33.20.2p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15	25
D33202	33.20.2p	26.70.1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione	20-21	14-15	25
D33202	33.20.2p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D33202	33.20.2p	32.50.1	Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15	25
D33202	33.20.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D33203	33.20.3p	26.51.1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia	20-21	14-15	25
D33203	33.20.3p	26.70.1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione	20-21	14-15	25
D33203	33.20.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D33204	33.20.4p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti	20-21	14-15	25



<b>COD isu</b>	<b>ATECO 2002 (p=parte )</b>	<b>ATECO 2007</b>	<b>DESCRIZIONE ATECO 2007</b>	<b>cat &gt;5000</b>	<b>cat &lt;5000</b>	<b>sconto %</b>
			staccate e accessori)			
D33204	33.20.4p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15	25
D33204	33.20.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D33300	33.30.0	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D34100	34.10.0p	28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D34100	34.10.0p	29.10.0	Fabbricazione di autoveicoli	20-21	14-15	25
D34100	34.10.0p	30.91.1	Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)	20-21	14-15	25
D34200	34.20.0p	29.20.0	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	20-21	14-15	25
D34200	34.20.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D34200	34.30.0p	28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)	20-21	14-15	25
D34300	34.30.0p	29.32.0	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli	20-21	14-15	25
D35111	35.11.1	30.11.0	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche	20-21	14-15	15
D35112	35.11.2	30.11.0	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche	20-21	14-15	15
D35113	35.11.3	33.15.0	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)	20-21	14-15	15
D35120	35.12.0p	30.12.0	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive	20-21	14-15	15
D35120	35.12.0p	33.15.0	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)	20-21	14-15	15
D35201	35.20.1	30.20.0	Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere	20-21	14-15	25
D35202	35.20.2	30.20.0	Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere	20-21	14-15	25
D35300	35.30.0p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D35300	35.30.0p	30.30.0	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi	20-21	14-15	25
D35300	35.30.0p	33.16.0	Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali	20-21	14-15	25
D35411	35.41.1	30.91.1	Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)	20-21	14-15	25
D35412	35.41.2	30.91.2	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori	20-21	14-15	25

<b>COD isu</b>	<b>ATECO 2002 (p=parte )</b>	<b>ATECO 2007</b>	<b>DESCRIZIONE ATECO 2007</b>	<b>cat &gt;5000</b>	<b>cat &lt;5000</b>	<b>sconto %</b>
D35421	35.42.1	30.92.1	Fabbricazione e montaggio di biciclette	20-21	14-15	25
D35422	35.42.2	30.92.2	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette	20-21	14-15	25
D35430	35.43.0	30.92.3	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D35501	35.50.1p	28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	20-21	14-15	25
D35501	35.50.1p	30.99.0	Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale	20-21	14-15	25
D35501	35.50.1p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D36121	36.12.1	31.01.2	Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi	20-21	14-15	25
D36141	36.14.1p	31.09.1	Fabbricazione di mobili per arredo domestico	18-20	12-14	25
D36141	36.14.1p	31.09.4	Fabbricazione di parti e accessori di mobili	18-20	12-14	25
D36141	36.14.1p	31.09.5	Finitura di mobili	18-20	12-14	25
D36141	36.14.1p	31.09.9	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)	18	12	10
D36141	36.14.1p	95.24.0	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria	18-20	12-14	25
D36634	36.63.4p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D36634	36.63.4p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D37102	37.10.2	38.31.2	Cantieri di demolizione navali	20-21	14-15	15
G50201	50.20.1	45.20.1	Riparazioni meccaniche di autoveicoli	19	13	25
G50202	50.20.2	45.20.2	Riparazione di carrozzerie di autoveicoli	19	13	15
G50203	50.20.3	45.20.3	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli	19	13	25
G50204	50.20.4	45.20.4	Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli	19	13	25
G50205	50.20.5p	45.20.9	Autolavaggio e altre attività di manutenzione	19	13	25
G50205	50.20.5p	52.21.6	Attività di traino e soccorso stradale	19	13	25
G51571	51.57.1	46.77.1	Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici	solo 19	solo 13	15
K74812	74.81.2	74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	20-21	14-15	20
N85123	85.12.3p	86.22.0	Studi medici specialistici e poliambulatori	11	8	10
N85123	85.12.3p	86.90.1	Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini	11	8	10
N85130	85.13.0	86.23.0	Attività degli studi odontoiatrici	11	8	10
N85141	85.14.1	86.90.1	Laboratori di analisi cliniche, laboratori	11	8	10

<b>COD isu</b>	<b>ATECO 2002 (p=parte )</b>	<b>ATECO 2007</b>	<b>DESCRIZIONE ATECO 2007</b>	<b>cat &gt;5000</b>	<b>cat &lt;5000</b>	<b>sconto %</b>
			radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini			
O93012	93.01.2	96.01.2	Altre lavanderie, tintorie	solo cat. 21	solo cat. 15	20

«Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 35% della quota variabile del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati».

#### Art. 16

4. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani beneficiano di una riduzione *m a s s i m a d e l 2 5%* della parte variabile della tariffa, proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD (Coefficiente di produzione kg/m<sup>2</sup> anno) per la specifica categoria.

La riduzione viene applicata a consuntivo sulla base dei parametri deliberati dalla Giunta Comunale.

5. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 4, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero, distinti per codice CER e la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. I rifiuti speciali di cui al comma 4 sono assimilati agli urbani, in base al regolamento approvato con deliberazione n. 6 del 09/03/2006, sino a un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica KD ( espresso in kg/mq anno ).

7. Le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione, sono le seguenti:

- Attività produttive che producono rifiuti pericolosi come elencati nell' Allegato D – Parte IV D.lgs 152/2006;
- Attività di spedizione di imballaggi “terziari” o “per il trasporto”.

#### **ALLEGATO A ---Sostanze assimilate ai rifiuti urbani-**

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), DPR n. 254/2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.